

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 55 del 2016

Oggetto: **ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA**
In riferimento al Verbale n.° 04A/RG/15 del 09.02.2015 – Distretto Veterinario di Ragusa

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione P.V. 04A/RG/15 del 09.02.2015, ore 09:00, redatto - presso gli Uffici del Distretto Veterinario di Ragusa – dal Dott. ANTOCI Eugenio, Dirigente Medico Veterinario, in qualità di U.P.G., in riferimento ai fatti accertati a Ragusa, presso il medesimo Ufficio, in data 28.11.2014, in seguito alla consegna di n.° 2 Mod. 4, datati rispettivamente 18.11.2014 e 25.11.2014, per la movimentazione di un totale di n.° 10 capi bovini, senza essere accompagnati dal relativo Mod.4, che erano stati ceduti dall'allevamento sito a Giarratana, in C/da Santa Margherita-Cod. Az. IT004RG062 - di cui è titolare il Sig. **RAGUSA Giuseppe**, nato a Modica il 17.01.1976 ed ivi residente in via S. Giacomo P. Pozzi n.° 12, all'allevamento Cod. Az. IT009RG572, di cui è titolare il Sig. Massari Emanuele;

Atteso che a carico del Sig. RAGUSA Giuseppe, quale titolare dell'allevamento IT009RG572, è stata accertata la violazione degli artt. 31 e 32 del DPR 320/54 in relazione all'art. 163 del DPR 320/54 "*per avere ceduto n.° 10 capi bovini senza il previsto Mod. 4 con destinazione l'allevamento Cod. Az. IT009RG572 del Sig. Massari Emanuele*"; *Considerato* che tale violazione, sanzionata ai sensi dell'art. 358 del R.D. n.°1265/34, così come modificato dall'art. 16 del D. Lgs. n.° 196/99, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.549,00 a €. 9.296,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 3.098,00 (*corrispondente al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista*) da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo **in applicazione della sanzione in misura ridotta;**

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato tramite servizio postale con Raccomandata A.G. n.° 76268666338-7 del 02.03.2015, ritirata in data 05.03.2015 come risulta dall'avviso di ricevimento, al Sig. RAGUSA Giuseppe, quale titolare dell'allevamento bovino Cod. Az. IT004RG062, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. n.° 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. **3.098,00**, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che il verbale è stato notificato entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81; *Vista* la nota prot. n.° 738/16/ASP.Rg.Vet.Rg. del 09.02.2016 a firma del Dott. Francesco Salonia, con la quale si trasmetteva all'Ufficio Sanzioni rapporto ai sensi dell'art. 17 della L. 689/81, relativo al verbale di contestazione n.° **04A/RG/15**, dichiarando che scaduti i termini di cui all'art. 16 della L.689/81, non risulta che il Sig. RAGUSA Giuseppe abbia provveduto al pagamento della somma dovuta;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è, pertanto, da ascrivere al Sig. **RAGUSA Giuseppe**, nella qualità sopra descritta, il quale non ha inteso effettuare il pagamento della sanzione applicata in misura ridotta, per cui va applicata la sanzione ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale (**l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato sino al 20%**);


Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti; *Ritenuto* di poter applicare la maggiorazione nella misura minima del 5%, pari ad €. 154,90, ritenuta idonea in considerazione della assenza di precedenti violazioni della medesima normativa a carico del trasgressore in questione.

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D. Lgs. 22 maggio 1999 n.° 196.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n.° 9 del 22.2.2013).



VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.° 1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. RAGUSA Giuseppe, nato a Modica il 17.01.1976 ed ivi residente in via S. Giacomo P. Pozzi n.° 12, quale Titolare dell'omonimo allevamento IT004RG062, sito a Giarratana in C/da Santa Margherita, il pagamento della somma totale di **€ 3.252,90** (euro tremiladuecentocinquantadue/90) per sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale, **(l'importo pari al pagamento della sanzione in misura ridotta maggiorato del 5%)**.

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 3.252,90;

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli € 16,00

Per complessivi € 3.318,90 (euro tremilatrecentodiciotto/90)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: “da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione e della presente ordinanza.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1. Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. RAGUSA Giuseppe, nato a Modica il 17.01.1976 ed ivi residente in via S. Giacomo P. Pozzi n.° 12;

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Distretto Veterinario di Ragusa-Via Mongibello, 72 - 97100 RAGUSA).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 19/05/2016

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aficò



